

- 5) Allorché la persona interessata chiede di prendere visione della minuta, se il soggetto/l'organo che li elabora debba fornire una copia di tale documento per soddisfare il diritto di accesso.

(¹) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

(²) Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-146/12)

(2012/C 157/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania non ha adottato o non ha comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 2, 5, 6 e 8, all'articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, 9 e 10, agli articoli 7, 8, 9, all'articolo 11, paragrafi 4 e 5, all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 5, agli articoli 15, 16 e 17, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 19, paragrafo 3, agli articoli 20-27, all'articolo 28, paragrafi 4 e 6, agli articoli 32-35 nonché agli allegati I-IX della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (¹).
- condannare la Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una pena pari ad EUR 215 409,60 al giorno, pagabile sul conto delle risorse proprie dell'Unione europea, per violazione dell'obbligo di comunicazione delle misure di attuazione;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 19 luglio 2010.

(¹) GU L 191, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 29 marzo 2012 — Eva-Marie Brännström e Rune Brännström/Ryanair Holdings plc

(Causa C-150/12)

(2012/C 157/06)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrenti: Eva-Marie Brännström, Rune Brännström

Resistente: Ryanair Holdings plc

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la responsabilità di un vettore per danni derivanti da ritardo di cui all'articolo 19 della convenzione di Montreal comprenda anche la fattispecie in cui il ritardo nel trasporto dei passeggeri alla destinazione finale sia dovuto alla cancellazione del volo e se, al riguardo, assuma rilievo la fase in cui viene cancellato il volo, ad esempio dopo l'accettazione.
- 2) Se un problema tecnico a un aeroporto, singolarmente oppure in combinazione a condizioni atmosferiche che impediscano un atterraggio, costituisca una «circostanza eccezionale» come inteso nell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (¹) e se, ai fini della valutazione dell'eccezionalità della circostanza, sia rilevante il fatto che il vettore aereo fosse già a conoscenza del problema tecnico.
- 3) In caso di risposta affermativa al secondo quesito, quali misure debba adottare il vettore aereo per non essere tenuto a pagare la compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento.
 - Se si possa imporre al vettore aereo di disporre di risorse supplementari, ad esempio aeromobile o equipaggio, per effettuare un volo che altrimenti sarebbe stato necessario cancellare oppure per effettuare un volo al posto di uno cancellato e, in tal caso, a quali condizioni e in quale misura.
 - Se si possa imporre al vettore aereo di offrire al passeggero un riavviamento come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e, in tal caso, a quali requisiti debba rispondere il trasporto, ad esempio in termini di orario della partenza e ricorso ad altri vettori.